




COMUNE di VILLA BARTOLOMEA

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con D.G.R.V. n.1896 del 22 novembre 2017

Allegati al regolamento

**IL SINDACO**

Tuzza Andrea

**IL RESPONSABILE
SETTORE URBANISTICA**

Geom. Amedeo Fortuna

IL TECNICO

Arch. Pierluigi Roman

APPROVATO: Delibera C.C. n.51 del 28.12.2020

DATA: *Dicembre 2020*

STUDIO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA arch. **PIERLUIGI ROMAN**

- Villa Bartolomea (VR) frazione di Spinimbecco - 37049 - via Giotto, 1 - tel. 3498138140 - E-Mail: p_roman@libero.it - PEC: pierluigi.roman@archiworldpec.it -

ALLEGATO "A" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
1.	Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI
2.	Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale (ST) al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI
3.	Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale (ST), comprensiva dell'edificato esistente.	SI
4.	Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria(SF), comprensiva dell'edificato esistente.	SI
5.	Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI
6.	Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI
7.	Sedime	-	Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	SI
8.	Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.	SI
8bis.	Superficie coperta urbanistica	SCU	Superficie risultante dalla proiezione sull'orizzontale del filo esterno del massimo perimetro dell'edificio, compresi i corpi sporgenti, i porticati chiusi su più di due lati e simili e con esclusione di poggiosi sporgenti, gronde, rientranze coperte aventi profondità inferiore o uguale al 50% rispetto alla loro larghezza, scale di profondità e gli sporti di gronda maggiore di metri 1,50. I porticati e le rientranze coperte che non concorrono alla determinazione della superficie coperta urbanistica, debbono essere contenuti entro un massimo del 30% della superficie coperta ammessa nel lotto. Per i fabbricati residenziali ubicati in zona omogenea E agricola, i porticati e le rientranze coperte che non concorrono alla determinazione della superficie coperta, debbono essere contenuti entro un massimo del 70% della superficie coperta dell'abitazione cui sono pertinenti.	SI
9.	Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti,	NO

ALLEGATO "A" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
			entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	
10.	Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI
11.	Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI
12.	Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI
13.	Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI
14.	Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI
15.	Superficie accessoria	SA	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a ml 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. 	SI
16.	Superficie complessiva	SCom	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).	SI
17.	Superficie calpestabile	SCa	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.	SI

ALLEGATO "A" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
18.	Sagoma	-	Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	SI
19.	Volume totale o volumetria complessiva	V	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI
19bis.	Volume urbanistico	Vurb	<p>a. Per volume urbanistico di un fabbricato s'intende il prodotto della superficie coperta, determinata ai sensi del precedente punto 8bis, per l'altezza dell'edificio determinata ai sensi del punto 28bis, misurata all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. A tale volume va aggiunto quello non rientrante nei casi previsti dalle specifiche tecniche di cui al punto 23.</p> <p>b. Le costruzioni che prospettano su strade in pendio non devono avere un volume fuori terra superiore a quello che avrebbero se la strada fosse piana. A tal fine l'altezza che determina il volume è la media delle altezze a monte e a valle della strada.</p> <p>c. Al volume così calcolato vanno detratti i corpi rientranti il cui rapporto tra profondità e lunghezza sia almeno pari a 1/2, i cortili interni, i porticati aperti e vincolati a non subire destinazione diversa e tutti i volumi tecnici (vano motore ascensore, camini, vano scale di accesso alla terrazza limitatamente alla superficie interessata dalla scala, ecc.).</p> <p>d. Costituisce volume urbanisticamente rilevante anche un locale interrato o seminterrato ove ad esso sia conferita destinazione d'uso principale; secondo l'orientamento giurisprudenziale e orientativo della Regione Veneto laddove si dice esplicitamente che ai fini urbanistico-edilizi i volumi interrati non si computano solo qualora venga attribuita una destinazione accessoria come definite al punto n° 15 del presente articolo, mentre si computano qualora si prestino a destinazioni principali.</p> <p>e. Non concorrono al calcolo del volume ammissibile le autorimesse pertinenziali realizzate al piano terra dei nuovi edifici residenziali mono e bifamiliari, preferibilmente in aderenza, nel limite massimo previsto di 1 mq. ogni 10 mc. di volume con un massimo di mc. 70</p>	SI

ALLEGATO "A" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
			<p>per unità abitativa, purché i nuovi fabbricati siano privi di vani di qualunque genere interrati e/o seminterrati ad uso autorimessa, e a condizione che vengano rispettate, oltre alle le distanze da confini e fabbricati, la superficie coperta e le altezze massime consentite dalle norme di zona. Le autorimesse pertinenziali fuori terra eccedenti il limite di 1mq./10 mc. e 70 mc. per unità abitativa verranno integralmente computate nel volume dell'edificio.</p> <p>f. Le cubature di cui al presente comma concorrono comunque al calcolo del contributo di costruzione.</p> <p>g. Per il calcolo del volume relativo ai sottotetti si faccia riferimento alle indicazioni e specifiche tecniche di cui al successivo punto n. 23 – Sottotetto.</p>	
20.	Piano fuori terra	-	Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
21.	Piano seminterrato	-	Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
22.	Piano interrato	-	Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
23.	Sottotetto	-	Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	SI
24.	Soppalco	-	Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	SI
25.	Numero dei piani	NP	È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	SI
26.	Altezza lorda	HL	Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	SI
27.	Altezza del fronte	HF	<p>L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. 	NO

ALLEGATO "A" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
28.	Altezza dell'edificio	H	Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI
28bis.	Altezza dell'edificio ai fini del calcolo del volume urbanistico	Hurb	<p>a. L'altezza degli edifici ai fini del calcolo del volume urbanistico è misurata dal piano dei marciapiedi o in sua assenza dalla mezzeria della sede stradale su cui i fabbricati prospettano fino alla linea orizzontale di intersezione della facciata con la gronda inclinata. In caso di fabbricato con copertura a falda unica, l'altezza si ricava dalla media delle altezze delle due facciate fino alla linea orizzontale di intersezione con le rispettive gronde.</p> <p>b. <u>Altezze del fabbricato con cornici architettoniche</u>: si considerano le altezze misurabili con la linea orizzontale di intersezione della facciata con la gronda intesa come proiezione dello spessore del solaio di copertura sulla facciata.</p> <p>c. Gli attici in arretrato vanno compresi nella misurazione.</p> <p>d. Qualora tra il piano della sede stradale e il piano di posa del fabbricato vi fosse una differenza di quota, naturale e/o consolidata ed esistente all'entrata in vigore delle presenti norme, superiore a ml. 1,00, il piano di riferimento, ai fini sempre della misurazione dell'altezza sarà quello derivante dalla media delle quote del terreno naturale sul perimetro dell'edificio oggetto di intervento o di nuova costruzione, con possibilità di riportare alla quota stradale gli avvallamenti e i dossi.</p> <p>e. Oltre all'altezza massima consentita sono ammessi soltanto volumi tecnici (vano motore ascensore, camini, vano scale di accesso alla terrazza, limitatamente alla superficie interessata dalla scala, ecc.).</p> <p>f. Ad eccezione delle zone A "Centri Storici e Corti Rurali" la ricostruzione di fabbricati da demolire potrà avvenire nel rispetto delle norme della zona di appartenenza anche se in presenza di altezza e/o volumi maggiore dell'edificio demolito. Sono in ogni caso fatte salve le distanze e le altezze previste dalle norme di zona del PI. Assieme al concetto di ricostruzione occorre richiamare anche quello di ristrutturazione edilizia riconoscendo che, attraverso tale intervento, è possibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 380/01, procedere anche alla</p>	SI

ALLEGATO "A" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
			demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, in base ad una giurisprudenza ormai consolidata.	
29.	Altezza utile	HU	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	SI
30.	Distanze	D	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	SI
31.	Volume tecnico	VT	Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO
32.	Edificio	-	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO
33.	Edificio Unifamiliare	-	Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO
34.	Pertinenza	-	Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	NO
35.	Balcone	-	Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO
36.	Ballatoio	-	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO
37.	Loggia / Loggiato	-	Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO
38.	Pensilina	-	Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO
39.	Portico / Porticato	-	Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO

ALLEGATO "A" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
40.	Terrazza	-	Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO
41.	Tettoia	-	Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO
42.	Veranda	-	Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO
<p><i>Sono state riportate in rosso le definizioni aggiuntive rispetto alle indicazioni statali e regionali.</i></p> <p>Le suddette "Definizioni Uniformi" esplicano la loro efficacia giuridica per le trasformazioni ed assetto del territorio disciplinate dagli strumenti urbanistici approvati successivamente al 22/05/2018.</p>				

ALLEGATO "A1" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI - definizioni aggiuntive di competenza comunale

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
1.	Lotto	-	Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedito, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.	-
2.	Area pertinenziale	-	Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.	-
3.	Piano di campagna	-	Il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico.	-
4.	Rapporto di copertura	Ic	Il rapporto di copertura (Ic) è dato dal quoziente tra la superficie coperta, diviso la superficie netta del lotto.	-
5.	Distacco dalle strade	-	È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dalla superficie coperta al ciglio delle strade e dei parcheggi pubblici esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici.	-
6.	Ciglio stradale	-	Si definisce ciglio stradale la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, comprese le banchine o altre strutture laterali transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, scarpate, ecc.).	-
7.	Quota zero di riferimento	-	La quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento; 2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media.	-
8.	Superfici in esercizio commerciale	-	Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;	-

ALLEGATO "A1" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI - definizioni aggiuntive di competenza comunale

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
9.	Superficie semi - permeabile	-	Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell'acqua.	-
10.	Costruzione	-	<p>Deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione.</p> <p>Rientrano del concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppur non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere ampliare la consistenza del fabbricato; non sono tali le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili.</p>	-
11.	Aggetti e sporti	-	Elementi sporgenti dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperti sui tre lati e senza appoggi a testa.	-
12.	Lastrico solare	-	Tetto piano di un edificio, anche praticabile, che non si configura come una Terrazza.	-
13.	Parete finestrata	-	Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l'esterno, quali porte, basculanti e similari.	-

ALLEGATO "A1" – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI - definizioni aggiuntive di competenza comunale

N.	VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
14.	Vedute e prospetti	-	Finestre o aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte obliquamente o lateralmente (Art. 900 del C.C.).	-
15.	Luci	-	<p>Finestre o aperture che danno passaggio alla luce e all'aria ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino (art. 900 del C.C.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sono munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di 3 cmq.; 2. hanno il lato inferiore a un'altezza non minore di 2,5 ml. dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce ed aria, se esse sono al piano terreno e non minore di 2 ml. se sono ai piani superiori; 3. hanno il lato inferiore a un'altezza non minore di 2,5 ml. dal suolo del fondo del vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non conserte di osservare l'altezza stessa. 	-
16.	Luci irregolari	-	<p>Aperture e/o finestre che non hanno i caratteri di veduta e di prospetto (Art. 902 del C.C.) e neppure quelli previsti per le luci.</p> <p>Il vicino ha sempre diritto di esigere la loro regolarizzazione ovvero la chiusura.</p>	-
17.	Intercapedini nocive	-	L'intercapedine che si crea tra costruzioni che si fronteggiano si potrà ritenere nociva quando la distanza tra le parteti non consente idonei ricambi d'aria dei locali che si affacciano con finestre, ovvero l'illuminamento naturale (Valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%) degli stessi locali nei valori prefissati dal D.M. 05/07/1975 e s.m.i.	-
18.	Pergolato o pompeiana	-	Struttura, destinata all'ombreggiamento del fabbricato, isolato o realizzato a ridosso dello stesso per il sostegno di rampicanti o di tende non fisse.	-
19.	Tenda	-	Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di terrazze,	-
20.	Tenda a pergola	-	Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di pergolati.	-

ALLEGATO "A2" – SCHEMI GRAFICI

SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNI SCHEMI GRAFICI DI SUPPORTO ALL'INTERPRETAZIONE DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI VIGENTI

MISURAZIONE DELLE DISTANZE DAI CONFINI E DAI FABBRICATI

NOTA 1 – La definizione uniforme n.30 – Distanze (D) definisce la distanza come la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Perciò il metodo di misurazione della distanza sarà di tipo radiale.




Fig. 1 – Misura della distanza minima con il metodo radiale tra edifici.

NOTA 2 – Facendo avanzare i due fabbricati verso il confine in linea retta le pareti 1 e 2 non si incontrano in nessun punto e, pertanto, i due fabbricati non possono essere considerati fronteggianti. La distanza minima da confini e fabbricati sarà calcolata in modo radiale dai punti M e N.




Fig. 2 – Misura della distanza minima con il metodo radiale dal confine e da edifici non fronteggianti.

ALLEGATO "A2" – SCHEMI GRAFICI

NOTA 3 – Facendo avanzare il fabbricato A verso il confine, in linea retta secondo le pareti 1 e 2 esso non si incontra con il fabbricato B. Per il principio di reciprocità facendo avanzare il fabbricato B verso il confine, in linea retta secondo la parete 3 (direzione MN/OP) i due fabbricati si incontrano nel punto Q. Pertanto i due edifici possono considerarsi fronteggianti. La distanza minima tra i due fabbricati sarà calcolata in modo radiale dai punti Q e R.




Fig. 3 – Misura della distanza minima con il metodo radiale su edifici fronteggianti.

NOTA: 4 – Tenendo presenti le note precedenti i due edifici si fronteggiano nel segmento evidenziato con l'area di colore verde e applicando il principio della misura radiale delle distanze, la distanza minima tra i due fabbricati si misura con centro in Q o N.




Fig. 4 – Misura della distanza minima con il metodo radiale e zona di fronteggiamento.

MISURAZIONE ALTEZZA DELL'EDIFICIO




Fig. 5 - Edificio con dislivello minore/uguale a cm.60 e gronda inclinata.




Fig. 6 - Edificio con dislivello minore/uguale a cm.60 e gronda inclinata.




Fig. 7 - Edificio con dislivello minore/uguale a cm.60 e gronda sotto l'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile.




Fig. 8 - Edificio con dislivello minore/uguale a cm.60 con tetto ventilato e gronda inclinata.





Fig. 9 - Edificio con dislivello maggiore/uguale a cm.60 e gronda inclinata.

Fig. 10 - Edificio con dislivello maggiore/uguale a cm.60 e gronda inclinata.





Fig. 11 - Edificio con dislivello maggiore/uguale a cm.60 e cornice di gronda.

Fig. 12 - Edificio con dislivello maggiore/uguale a cm.60 e senza cornice di gronda.




Fig. 13 - Edificio con dislivello minore/uguale a cm.60 senza cornice di gronda.




Fig. 14 - Edificio con dislivello minore/uguale a cm.60 con sottotetto a "muricci e tavelloni."




Fig. 15 - Edificio con copertura piana parapetto chiuso e lastrico solare o terrazza.




Fig. 16 - Edificio con copertura piana parapetto aperto e lastrico solare o terrazza.




Fig. 17 - Edificio con copertura piana non praticabile.




Fig. 18 - Edificio con dislivello maggiore/uguale a cm.60 con attico in arretrato.



Fig. 19 - Edificio con copertura ad andamento variabile con proiezione della pendenza superiore all'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile.




Fig. 20 - Edificio con copertura ad andamento variabile con proiezione della pendenza inferiore all'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile.

MISURAZIONE ALTEZZA INTERNA




Fig. 21- Altezza interna dei locali con solai in travetti in legno o altro materiale anche inclinati.

MISURAZIONE VOLUME LOCALI INTERNI (SOTTOTETTO)




Fig. 22 – Misurazione volume locale interno con altezza interna maggiore/uguale a cm.270 con o senza solaio orizzontale di divisione.




Fig. 23- Misurazione volume locale interno con altezza interna minore di cm.270 senza solaio orizzontale di divisione.

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

1.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
1a.	DGRV n.263 del 02.03.2020 (Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti da rinaturalizzazione)
1b.	LEGGE REGIONALE 04 aprile 2019 n.14 (Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla L.R.V. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio r in materia di paesaggio")
1c.	LEGGE REGIONALE n. 14/2017 (Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio").
1d.	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
1.3	LEGGE REGIONALE n. 61/1985 e s.m.i. (Disciplina dell'attività edilizia).
1.1	Edilizia residenziale
1.1.1	LEGGE REGIONALE n.51/2019 (BUR n. 150 del 27.12.2019) "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi"
1.1.2	LEGGE REGIONALE n.50/2019 (BUR n. 150 del 27.12.2019) ""Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28.01.1977, n. 10 - Norme in materia di edificabilità dei suoli"
1.1.3	LEGGE REGIONALE n. 4/2015 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali) – articolo 2.
1.1.4	Circolare 13 novembre 2014, n. 1 (Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile" e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche. Note esplicative).
1.1.5	DGR 11 marzo 2014, n. 315 (Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione).
1.1.6	Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 (Chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 – edificabilità in zona agricola).
1.1.7	DGRV 28 luglio 2009, n. 2264 (Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria).
1.1.8	LEGGE REGIONALE n. 14/2009 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche).
1.1.9	DGRV 03 febbraio 2010, n. 172 (Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento).

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

1.1.10	Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGRV 8 ottobre 2004, n. 3178 e successive modifiche ed integrazioni con DGRV 15 maggio 2012, n. 856, DGRV 25 novembre 2008, n. 3650, DGRV 16 febbraio 2010, n. 329, DGRV 30 dicembre 2013, n. 2879).
1.1.11	LEGGE REGIONALE n. 11/2004 e s.m.i. (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) – articoli 44 e 45.
1.1.12	LEGGE REGIONALE n. 42/1999 (Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata)
1.2	Edilizia non residenziale
1.2.1	LEGGE REGIONALE n. 30/2016 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) – articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati).
1.2.2	Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 (esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55).
1.2.3	DGRV 19 novembre 2013, n. 2045 (Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni).
1.2.4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
1.2.5	LEGGE REGIONALE n. 55/2012 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per attività produttive).
1.2.6	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
1.3	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
1.3.1	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)).
1.3.2	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra).
1.3.3	DGRV 05 giugno 2012; n. 1050 (Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440).
1.3.4	DGRV 15 maggio 2012, n. 827 (articolo 10, Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011).
1.3.5	DGRV 03 agosto 2011, n. 1270 (Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13 art. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici").

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

1.3.6	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
1.3.7	LEGGE REGIONALE n. 13/2011 (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici) – articolo 10.
1.3.8	LEGGE REGIONALE n. 5/2011 (Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili).
1.3.9	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
1.3.10	LEGGE REGIONALE n. 10/2010 e s.m.i. (Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto).
1.3.11	DGRV 19 maggio 2009, n. 1391 (D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
1.3.12	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
1.3.13	LEGGE REGIONALE n. 24/1991 (Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt).
1.4	Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
1.4.1	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
1.4.2	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
1.4.3	LEGGE REGIONALE n. 54/1982 (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)
2.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
2.1	I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
2.1.1	LEGGE REGIONALE n. 30/2016 (Collegato alla legge di stabilità 2017 – Articolo 64. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14)

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

	2.1.2	LEGGE REGIONALE n. 4/2015 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali) – articolo 8
	2.1.3	D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	2.1.4	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	2.1.5	LEGGE REGIONALE n. 12/1999 (Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi)
	2.1.6	LEGGE REGIONALE n. 21/1996 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica)
	2.1.7	LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	2.1.8	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
	2.1.9	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies.
	2.1.10	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907. R.D. 16.03.1942-XX n.262
	2.2	Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
		LEGGE REGIONALE n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) – articolo 41
	2.2.1	Fasce di rispetto stradali
	2.2.1.1	LEGGE REGIONALE n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) – articolo 41, commi 1 e 4 ter
	2.2.1.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
	2.2.1.3	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
	2.2.1.4	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
	2.2.1.5	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

		minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
	2.2.2	Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	2.2.2.1	LEGGE REGIONALE n. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 122) – articolo 101, comma 1, lettera a
	2.2.2.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
	2.2.3	Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	2.2.3.1	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
	2.2.4	Rispetto cimiteriale
	2.2.4.1	LEGGE REGIONALE n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) – articolo 41, commi 1 e 4bis
	2.2.4.2	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	2.2.4.3	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	2.2.5	Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	2.2.5.1	LEGGE REGIONALE n. 30/2016 (Collegato alla legge di stabilità 2017 – Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica")
	2.2.5.2	DGRV 6 settembre 2009, n. 2948 (Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici)
	2.2.5.3	LEGGERE REGIONALE n. 14/2009 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche) – articolo 3 quater
	2.2.5.4	LEGGE REGIONALE n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) – articolo 41, comma 1
	2.2.5.5	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	2.2.5.6	REGIO DECRETO 8 maggio 1904 n. 368, in particolare art. 133
	2.2.6	Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	2.2.6.1	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	2.2.6.2	LEGGE REGIONALE n. 17/2012 (Disposizioni in materia di risorse idriche)
	2.2.6.3	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

	2.2.7	Fascia di rispetto dei depuratori
	2.2.7.1	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	2.2.8	Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	2.2.8.1	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	2.2.8.2	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	2.2.8.3	DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"
	2.2.8.4	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
	2.2.8.5	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
	2.2.8.6	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	2.2.8.7	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
	2.2.8.8	LEGGE REGIONALE n. 27/1993 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti)
	2.2.9	Fascia di rispetto dei metanodotti
	2.2.9.1	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	2.2.9.2	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizi e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

	2.2.9.3	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
	2.2.10	Fascia di rispetto del demanio marittimo
	2.2.10.1	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
2.3	Servitù militari	
	2.3.1	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	2.3.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	2.3.3	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
2.4	Accessi stradali	
	2.4.1	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	2.4.2	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	2.4.3	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
2.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
	2.5.1	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	2.5.2	DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
2.6	Siti contaminati	
	2.6.1	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	2.6.2	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) C

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

3.	VINCOLI E TUTELE
3.1	Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
3.1.1	LEGGE 14 gennaio 2013 n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)
3.1.2	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
3.2	Beni paesaggistici
3.2.1	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
3.2.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
3.2.3	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
3.2.4	LEGGE REGIONALE n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) – titolo V bis
3.2.5	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
3.3	Vincolo idrogeologico
3.3.1	DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)
3.3.2	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
3.3.3	LEGGE 3 agosto 1998 n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania)
3.3.4	LEGGE REGIONALE n. 58/1994 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994) – articolo 20
3.3.5	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
3.3.6	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
3.3.7	LEGGE REGIONALE n. 52/1978 (Legge forestale regionale) – Capo I
3.4	Vincolo idraulico

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

3.4.1	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
3.4.2	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
3.4.3	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
3.4.4	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
3.5	Aree naturali protette
3.5.1	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
3.5.2	LEGGE REGIONALE n. 40/1984 (Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali)
3.6	Siti della Rete Natura 2000
3.6.1	D.G.R.V. n. 1400/2017 (Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e s.m.i. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014)
3.6.2	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
3.6.3	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
3.7	Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
3.7.1	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2016 n. 4 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale)
3.7.2	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 (Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.)
3.7.3	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
4.	NORMATIVA TECNICA
4.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
4.1.1	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

4.1.2	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
4.1.3	LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982 n. 54 (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)
4.1.4	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
4.2	Sicurezza statica e normativa antisismica
4.2.1	Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004n. 186.
4.2.2	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013 (Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la micro zonizzazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)
4.2.3	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
4.2.4	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
4.2.5	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3519 del 28 aprile 2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"
4.2.6	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
4.2.7	LEGGE REGIONALE n. 27/2003 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche)
4.2.8	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
4.2.9	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
4.3	Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

4.3.1	LEGGE REGIONALE n. 27/2003 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche) – articolo 66
4.3.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
4.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
4.4.1	LEGGE REGIONALE 12 luglio 2017 n. 16 (Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche) – Capo II, articoli 6, 7 e 8
4.4.2	LEGGE REGIONALE n. 14/2009 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche) – articoli 11 e 11 bis
4.4.3	LEGGE REGIONALE del 4 aprile 2003 n.7 (Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi)
4.4.4	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
4.4.5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
4.4.6	D.P.R. n. 384 del 27.04.1997: <i>Norme sull' abbattimento delle barriere architettoniche</i> ,
4.4.7	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
4.4.8	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
4.4.9	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
4.4.10	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
4.5	Sicurezza degli impianti
4.5.1	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
4.5.2	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
4.5.3	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

4.6	Prevenzione degli incendi e degli infortuni
4.6.1	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
4.6.2	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
4.6.3	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
4.6.4	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
4.6.5	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
4.6.6	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
4.6.7	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
4.6.8	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
4.6.9	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
4.6.10	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
4.7	Demolizione o rimozione dell'amianto
4.7.1	D.G.R.V. n. 265 del 15 marzo 2011 (Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto – titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08 – Approvazione linee interpretative regionali)
4.7.2	LEGGE REGIONALE n. 14/2009 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche) – articolo 3 ter
4.7.3	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
4.7.4	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

4.8	Contenimento del consumo energetico degli edifici
4.8.1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
4.8.2	LEGGE REGIONALE n. 14/2009 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche) – articolo 13
4.8.3	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
4.8.4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
4.8.5	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
4.8.6	LEGGE REGIONALE n. 21/1996 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica)
4.8.7	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
4.9	Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
4.9.1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
4.9.2	LEGGE REGIONALE n- 21/1999 (Norme in materia di inquinamento acustico)
4.9.3	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
4.9.4	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
4.9.5	LEGGE REGIONALE n. 21/1996 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica)
4.9.6	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
4.9.7	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
4.10	Produzione di materiali da scavo

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

4.10.1	DECRETO del Dirigente Della Direzione Agro-ambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 (Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agro-ambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".)
4.10.2	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis
4.10.3	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
4.10.4	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
4.10.5	LEGGE REGIONALE n. 44/1982 (Norme per la disciplina dell'attività di cava)
4.11	Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
4.11.1	DGR 13 giugno 2017, n. 854 (Contaminazione PFAS: indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano)
4.11.2	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009
4.11.3	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
4.12	Prevenzione inquinamento luminoso
4.12.1	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 17 e s.m.i. (Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici)
4.12.2	LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
5.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
5.1	Strutture commerciali
5.1.2	Regolamento Regionale n. 1 del 21 giugno 2013 – Indirizzi per lo sviluppo commerciale
5.1.3	LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012 n. 50 e s.m.i. (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto)
5.2	Strutture ricettive
5.2.1	DGRV 22 marzo 2017, n. 343 (Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017)
5.2.2	LEGGE REGIONALE 14 giugno 2013 n. 11 (Sviluppo e sostenibilità nel turismo veneto)
5.3	Strutture per l'agriturismo
5.3.1	LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012 n. 28 (Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario)

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

5.3.2	DGRV 05 agosto 2014, n. 1483 (Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35)
5.3.3	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
5.4	Impianti di distribuzione del carburante
5.4.1	D.G.R.V. n. 497/2005 (Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei Comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a) L.R. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti)
5.4.2	LEGGE REGIONALE n. 23/2003 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti)
5.5	Sale cinematografiche
5.5.1	LEGGE REGIONALE n. 25/2009 (Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto)
5.6	Scuole e servizi educativi
5.6.1	LEGGE REGIONALE n. 32/1990 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi)
5.6.2	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
5.6.3	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
5.7	Associazioni di promozione sociale
5.7.1	LEGGE REGIONALE n. 28/2002 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali) – articoli 1 e 2
5.7.2	LEGGE REGIONALE n. 27/2001 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001) – articolo 43
5.7.3	LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)
5.8	Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
5.8.1	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
5.8.2	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
5.8.3	LEGGE REGIONALE n. 29/2007 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
5.8.4	REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ALLEGATO "B" – RICOGNIZIONE DELLE DEFINIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

5.8.5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
5.9	Impianti sportivi
5.9.1	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
5.9.2	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
5.9.3	LEGGE REGIONALE n. 5/2000 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)) – art. 91
5.9.4	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
5.10	Strutture Termali
	LEGGE REGIONALE n. 22/2002 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali)
5.11	Strutture Sanitarie
5.11.1	DGRV 16 gennaio 2007, n. 84 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali)
5.11.2	LEGGE REGIONALE n. 22/2002 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali)
5.11.3	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
5.11.4	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
5.12	Strutture veterinarie
5.12.1	Deliberazione di Giunta Regionale n. 2332 del 09 agosto 2005 (L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004. Attuazione dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private.)
5.12.2	LEGGE REGIONALE n. 60/1993 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)